



COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 22 DEL 27/07/2020

OGGETTO: ART. 159 TUEL. SOMME IMPIGNORABILI SECONDO SEMESTRE 2020

L'anno DUEMILAVENTI addì VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 18:00 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano

GUGLIELMETTI ANDREA
AGAZZONE ELISA
LANCENI GIUSEPPE

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

TOTALI N.

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzi Dorella.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. GUGLIELMETTI ING. ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE** l'art.159 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce, ai primi quattro commi, che:

"1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2, non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere";

-**CHE** il comma 2 del succitato articolo, dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza del Comune destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili;

-**CHE** il comma 3, dispone che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui sopra, occorre che la Giunta Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere quantifichi preventivamente gli importi destinati alle suddette finalità;

-**CHE** con decreto ministeriale del 28/5/1993 pubblicato sulla G.U. n°145 del 23/6/1993 all'art.1 sono stati individuati sulla base dell'art.37 lett. h del D. L.vo 30/12/1992 n.504 e s.m.i. ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, per i Comuni i seguenti servizi indispensabili:

- servizi connessi agli organi istituzionali;

- servizi di amministrazione generale;

- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;

- servizio anagrafe e di stato civile, elettorale e leva;

- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;

- servizi necroscopici e cimiteriali;

- servizi di nettezza urbana;

- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica

RITENUTO dover provvedere alla quantificazione delle somme di che trattasi, in ossequio alle disposizioni sopra citate, per il II° semestre 2020 come da prospetto di seguito riportato:

A)Retribuzione al personale ed oneri riflessi II° semestre 2020 €. 113.000,00;

B)Rate mutui II° semestre 2020 €. 47.300,00;

C)Somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili individuati con D.M 28.5.93 pubblicato sulla G.U. n°145 del 23.6.93 II° semestre 2020 €. 330.000,00;

TOTALE(A+B+C) €. 490.300,00

ATTESO, altresì

-**CHE** in relazione a quanto immediatamente precede l'art.1 bis della legge 29/10/1984 n.720 al comma 4 bis, introdotto dall'art.11 comma 1 ter della legge 19 marzo 1993 n° 68, di conversione del D.L 18 gennaio 1993 n°8, stabilisce che non sono ammessi atti di sequestro e di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le Sezioni decentrate del Banco Posta a pena di

nullità rilevabile anche d'ufficio e gli atti di sequestro o pignoramento non determinano l'obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime, né sospendono l'accreditamento di somme nella contabilità intestata agli Enti ed organismi pubblici soggetti alla tesoreria unica.

-CHE l'art.14 comma 1 del D.L. 31/12/1996, n° 669 convertito in L. 28/2/1997 n°30 come modificato dall'art.147 comma 1 lett. a della legge 23 dicembre 2000 n.388 e dal comma 3 dell'art.44 del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2003 n.326 ha introdotto tra l'altro un termine di 120 giorni per consentire alle Amministrazioni pubbliche ed agli Enti pubblici non economici, l'adempimento di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, inibendo al creditore durante tale periodo l'attivazione di procedure per l'esecuzione forzata nei loro confronti;

-CHE l'art.27 comma 13 della legge 28 dicembre 2001 n.448 come modificato dall'art.3 quater del D.to L. 22/2/2002 n.13 convertito con modificazioni con L. 24/4/2002 n.75 dispone che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli Enti Locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno e gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali;

RITENUTO dover provvedere in merito a quanto sopra;

RICHIAMATA la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comunale;

RICHIAMATO l'art.159 del decreto legislativo 18/8/2000 n° 267;

RICHIAMATO il D.M. del 28.5.1993 e s.m.i.;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno 12.7.1993 FL 20/93 con particolare riferimento al paragrafo 6 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art.14 comma 1 della legge 28/2/1997 n.30 come modificato dall'art.147 della legge 23 dicembre 2000 n.388 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art.27 comma 13 della legge 28/12/2001 n.448 come modificato dall'art.3 quater della legge 24/4/2002 n.75 di conversione del D.L. 22/2/2002 n.13 e s.m.i.;

VISTA la proposta di delibera del Responsabile del servizio

CON voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI QUANTIFICARE ai sensi e per gli effetti dell'art.159 del D.L.vo n° 267/2000 le somme occorrenti per il II° semestre dell'anno 2020 nell'importo complessivo di **€. 490.300,00** come di seguito distinte:

-A) Retribuzione personale ed oneri riflessi- II° semestre 2020 € 113.000,00;

-B) Rate Mutui- II° semestre 2020 € 47.300,00;

-C) Somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili - II° semestre 2020 € 330.000,00;

3) DI DARE ATTO che ai sensi della lett. a) del 2° comma dell'art.159, del D.to L.vo n.267/2000 le spese destinate al pagamento delle retribuzioni del personale vanno quantificate trimestralmente per cui la complessiva somma di € 120.000,00 relativa all'intero II° semestre, va considerata per € 51.500,00 nel caso di pignoramenti ricadenti nel trimestre luglio, agosto e settembre, e per € 68.500,00 nel caso di pignoramenti ricadenti nel trimestre ottobre, novembre, dicembre;

4) DI TRASMETTERE il presente deliberato al responsabile dell'ufficio segreteria per l'inoltro al Tesoriere del Comune, ai sensi del comma 3 dell'art. 159 TUEL;

5) DI DARE ATTO che, giusto quanto evidenziato al paragrafo 6 della circolare ministeriale in premessa richiamata, è a carico di questo Comune la proposizione di formale opposizione al Giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 615 c.p.c.) per la violazione del contenuto del presente deliberato e delle norme nello stesso richiamate al fine di evidenziare al magistrato stesso i vizi delle procedure intraprese;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole



DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

GUGLIELMETTI ANDREA



IL SEGRETARIO COMUNALE

LORENZI DORELLA



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal al ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....